



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno, 1 - 20142 Milano
Tel 02 88444696 - Fax 02 88444704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.icilariaalpi.edu.it

Milano, 01/05/2022

Al personale in servizio
Al RLS dell'Istituto
Agli Atti dell'Istituto
Al Medico Competente
Alla DSGA per quanto di competenza

Oggetto: informativa, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008 al personale sul "Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 - **Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**

La sottoscritta prof.ssa Annarita Mercogliano, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs 81/2008 presso l'Istituto Comprensivo Statale "Ilaria Alpi" di Milano, ritenendo la sicurezza e la salute un valore aziendale e constatato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione,

Visto	<i>l'art. 15 comma 1 lettera t) del D. Lgs 81/2008 che individua "la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;</i>
Visto	<i>il "Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";</i>
Vista	<i>l'Ordinanza 28 aprile - Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - del Ministro della Salute;</i>
Vista	<i>l'Ordinanza 28 aprile - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - del Ministro della Salute;</i>

Vista	la "Circolare n. 1/2022 - Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie del Ministro per la pubblica amministrazione";
Vista	m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0000620.28-03-2022-1 recante come "Oggetto: obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022";
Tenuto conto	Del prot. m_pi.AOODPPR.REGISTRO Ufficiale(U).0000410.29-03-2022 recante come oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2;
Visto	Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
Visto	L'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

intende, attraverso la presente informativa, estendere alcuni punti riportati nel "Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24" che, per una migliore comprensione ed esattezza, si riportano nelle linee essenziali.

Articolo 4 - Isolamento e autosorveglianza

- « Articolo 10-ter (Isolamento e autosorveglianza):
 1. a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
 2. A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti ... *omissis*..., fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Articolo 8 - Obblighi vaccinali¹

- «Articolo 4 - ter. 1 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola,)²:
 1. **Fino al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti ... *omissis* ..., si applica alle seguenti categorie:

¹ L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

² Si ricorda che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

- a. personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;
 - b. personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
- «Articolo 4 - ter. 2 (*Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola*):
1. Dal 15 dicembre 2021 **al 15 giugno 2022**, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

Articolo 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

- «Articolo 3 (*Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*):
1. A decorrere dal 1° aprile 2022, ***fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022***, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.»
 2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un

test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **su richiesta della famiglia o dello studente**, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. *La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.*
5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
 - a. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - c. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

INOLTRE

come richiesto dal «Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19»

PREDISPONE

i contenuti ritenuti necessari per l'«Adozione del documento per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022».

Circolare_Decreto Legge 24 marzo 2022 n 24	Page 4 of 11	
	Data	01/05/2022

6. Azione di prevenzione da continuare a mettere in atto nella diffusione del COVID-19

- l'impegno da parte della comunità scolastica a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) nel fare accesso all'istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

7. Utilizzazione e consultazione

Tutta la comunità scolastica sarà tenuta alla piena osservanza ed applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie;
- da impiegare correttamente e continuamente;
- da osservare personalmente.

8. Sussidiarietà e corresponsabilità educativa

L'obiettivo principale dei contenuti del documento è quello di fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità del territorio in cui ricade l'istituto. Al fine di continuare a realizzare il progetto educativo e pedagogico sarà altresì indispensabile una collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione del CovSars2, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

9. Misure di sicurezza e organizzative per gestione ingressi

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale, gli alunni, i genitori e gli esterni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate ad inizio anno per garantire il distanziamento interpersonale (ingressi differenziati ed orari differiti es. fasce orarie di ingresso). La prevenzione degli assembramenti di persone, riferita agli studenti e al personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.), continuerà ad essere normata attraverso la segnaletica informativa.

10. Misure contenitive di carattere generale

È stato ritenuto necessario quindi confermare le specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto dell'istituto:

- a) il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- b) la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- c) l'effettiva possibilità di mantenere l'appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- d) il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- e) la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- f) l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
- g) l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- h) la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione;

- i) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

11. Rilevazione temperatura corporea per l'accesso all'edificio

La rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso alla sede non sarà più necessaria.

12. Misure organizzative per affollamento aule

a) Stabilità dei gruppi classe

I gruppi/sezioni, continueranno ad essere organizzati, all'interno dell'edificio, in modo da essere identificabili, con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitare l'impatto sull'intera comunità scolastica. Deroghe possono essere concesse nelle aree esterne e comunque garantendo il distanziamento interpersonale.

13. Misure organizzative per garantire un ricambio d'aria

Dal momento che i locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un **ricambio d'aria** regolare e sufficiente, si continuerà a favorire l'aerazione naturale.

14. Igiene degli ambienti scolastici

Il dirigente scolastico continuerà ad assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente di utilizzo.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

15. Procedura per l'accoglienza e isolamento in caso di sintomatologia

All'interno delle sedi dell'istituto è confermato un locale per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

16. Misure organizzative in capo alle figure di sistema

Le figure che collaborano all'attuazione delle misure di prevenzione dovranno:

- a) prendere atto del presente documento per lo svolgimento del proprio ruolo;
- b) si attenersi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico dell'Istituto in merito alla sicurezza sanitaria;

17. Misure organizzative in capo ai docenti

Il docente in servizio nel locale assegnato in base al relativo orario di servizio dovrà:

- a) essere presente nella postazione di sorveglianza al mattino secondo il turno e l'orario assegnato almeno 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche (importante ricordare che **nel comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009**, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi; questo per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni);

- b) invitare gli alunni ad osservare il distanziamento sociale all'interno dell'edificio;
- c) sollecitare la disinfezione delle mani da parte dei singoli alunni prima di entrare in aula sia al mattino sia ad ogni uscita dall'aula;
- d) provvedere al ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento del servizio favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale;

18. Supporto dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico all'ingresso dovrà:

1. controllare che sia presente la cartellonistica informativa in corrispondenza dell'ingresso del locale;
2. dare le seguenti indicazioni ad ogni persona all'ingresso dell'edificio, seguendo scrupolosamente l'ordine indicato di seguito:
 - a) mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro;
 - b) igienizzare le mani usando l'igienizzante posto prima dell'ingresso;
 - c) invitare all'uso della mascherina, qualora gli esterni non siano in possesso dovrà fornirne una in dotazione all'istituto.
3. Il collaboratore scolastico, all'uscita anticipata degli alunni, dovrà:
 - a) accompagnare lo studente/la studentessa e il suo accompagnatore all'esterno;

19. Azioni di prevenzione richieste a carico dei genitori/tutori

I genitori/tutori, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovranno seguire le seguenti istruzioni:

1. Non possono presentarsi a scuola qualora non sussistano le seguenti condizioni:
 - a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;
2. dovranno igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all'esterno dell'edificio ed indicate dal collaboratore scolastico qualora si rendesse necessario l'ingresso all'interno dell'edificio;
3. potranno accedere all'edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà dato l'autorizzazione, mantenendo il distanziamento di 1 metro;
4. dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità se non ne sono in possesso sarà fornita dall'istituto;
5. dovranno attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dagli interessati alla visita, ovvero:
 - rispettare il distanziamento sociale di 1 metro evidenziato dalla segnaletica;
 - sedersi nella postazione indicata;
 - lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento degli adempimenti connessi alla visita;

Si ricorda che i docenti, nell'espletamento del loro ruolo, sono riconosciuti come pubblici ufficiali.

20. Misure specifiche per gli studenti

Nel caso in cui per gli alunni non sussista una delle seguenti condizioni:

- a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C all'inizio delle attività didattiche;

L'alunno, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovrà:

1. presentarsi a scuola in tempo utile e rispettare scrupolosamente l'orario di ingresso previsto;
2. usare gli ingressi e i percorsi dedicati;
3. essere accompagnato da una sola persona qualora la fascia di età o il contesto lo rendesse necessario;
4. igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all'interno dell'edificio;

5. accedere all'edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà aperto i varchi;
6. indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità o superiore;
7. in sede di permanenza nelle aule o nei locali scolastici, attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dai docenti in servizio, ovvero:
 - rispettare il distanziamento sociale di 1 metro evidenziato dalla segnaletica;
 - lasciare l'edificio scolastico subito dopo la chiusura delle attività didattiche;
8. rispettare l'assoluto divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti.

21. Le attività funzionali all'insegnamento

All'interno dell'istituto, al fine di mantenere il distanziamento sociale, sarà preclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, ferma restando la continuità delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica secondo il calendario scolastico definito in sede di Consiglio di Istituto.

All'interno dell'istituto si continueranno a predisporre le misure utili alla corretta prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022, in particolare in merito:

- ai corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, con la condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;
- alle riunioni degli organi collegiali, che saranno svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la riduzione della probabilità di contagio definita dalla situazione epidemiologica in termine di sicurezza del personale convocato e comunque mantenendo il distanziamento interpersonale.

22. Colloqui-ricevimento dei genitori

Di norma, i colloqui - ricevimento dei genitori nella scuola avvengono su convocazione degli insegnanti e su appuntamento. Il ricevimento viene svolto dai docenti dell'équipe pedagogica, del consiglio di classe o dei consigli di interclasse, in rappresentanza di tutti i membri della stessa.

a) I colloqui nella scuola primaria e dell'infanzia

Nella scuola primaria i colloqui - ricevimenti dei genitori nella scuola avvengono in incontri pomeridiani come stabilito nel Piano Annuale delle Attività e, in aggiunta, anche su convocazione degli insegnanti e su appuntamento. Il ricevimento preferibilmente deve essere svolto solo da alcuni docenti dell'équipe pedagogica e con un solo genitore (salvo situazioni particolari).

b) I colloqui nella scuola Secondaria

Nella scuola secondaria i colloqui - ricevimenti dei genitori avvengono ordinariamente durante le ore mensili messe a disposizione dal singolo docente al mattino, da novembre a maggio, e attraverso i colloqui pomeridiani come stabilito nel Piano annuale delle attività. La prenotazione di entrambi questi colloqui avviene tramite il minibook o il registro elettronico. Si consiglia di svolgere i colloqui mattutini a distanza (salvo situazioni particolari).

23. Viaggi di istruzione e uscite didattiche.

L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall'articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive". Al fine di corrispondere alle esigenze operative dell'organizzazione delle uscite didattiche e di garantire prioritariamente la tutela

dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene importante precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994) per come prescritto dalla nota ministeriale prot. n. 2209 del 11/04/2012.

24. Lezioni di canto e di musica

Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato "un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale". Si sottolinea che le cautele e le misure di cui sopra sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza di attività ordinarie e curricolari.

25. Educazione fisica e palestre

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

26. Misure organizzative per il consumo di pasti a scuola

Il consumo di **pasti a scuola** rappresenta un momento di fondamentale importanza, sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia dal punto di vista sanitario, in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. Pertanto, si confermano le soluzioni organizzative adottate in precedenza, anche alla luce della situazione epidemiologica in essere, per consentire di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni). Per quanto riguarda le misure per il contenimento epidemiologico, nei locali mensa si farà riferimento al documento redatto dall'Azienda addetta al servizio di refezione.

27. Attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali

Nelle more della continuazione dell'attività didattica, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime, in raccordo con l'istituzione scolastica e secondo le procedure interne in applicazione dell'art. 38 del Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2019.

28. Istruzione per l'esecuzione di feste scolastiche ed eventi pubblici

a) Normativa

La normativa applicabile è specificatamente quella prevista per le attività scolastiche e in particolare il:

- D. Lgs. 81/2008 - Miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 26 agosto 1992 - Prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

b) Organizzazione

Per ogni attività si dovrà individuare un Responsabile dell'iniziativa che dovrà chiedere l'autorizzazione al Consiglio di Istituto dettagliando il programma dell'iniziativa, le classi, le persone coinvolte ed eventuali enti esterni; nonché i locali richiesti. Il Responsabile dell'iniziativa dovrà predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.

i. INIZIATIVE ALL'APERTO

Circolare_Decreto Legge 24 marzo 2022 n 24	Page 9 of 11	
	Data	01/05/2022

A. Principi di carattere generale.

Definire il numero delle classi coinvolte in base alla superficie dell'area esterna che si intende utilizzare e del numero di *pass* da assegnare per ogni alunno. È, pertanto, necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:

- uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in caso di assembramento;
- igiene delle mani con messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dell'area esterna, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.

ii. INIZIATIVE AL CHIUSO

A. Principi di carattere generale.

La scelta dell'ambiente per l'esecuzione dell'evento e la tipologia dell'evento deve portare ad una scelta proporzionata con l'ipotesi di afflusso all'interno del locale, in particolare considerando un coefficiente di affollamento simile a quello dei locali di pubblico spettacolo (cioè 0,8 m² per persona). L'indicazione non è assoluta ma diventa relativa rispetto l'ambiente nel quale viene inserito l'obbligo all'esecuzione delle attività. Quando si raggiunge un numero di presenti prossimo alle 200 unità, o comunque superiore alla 100 unità occorre richiedere l'autorizzazione all'uso temporaneo, come attività di spettacolo all'ente proprietario.

B. Modalità organizzative preliminari

Nelle attività di festa o di manifestazione con pubblico si dovranno attivare le procedure preventive e gestionali indicate di seguito:

- i. Definito l'ambiente, in accordo con l'ente proprietario e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, occorrerà verificare che non siano presenti rischi specifici all'interno dei locali che verranno utilizzati per la manifestazione.
- ii. Si dovrà quindi osservare che le eventuali modifiche introdotte, quali impianti elettrici di alimentazione di gruppi di luci, di impianti esterni quali dispositivi audio e di gestione del suono a uso della specifica manifestazione e comunque qualsiasi estensione dell'impianto elettrico non introducano ulteriori rischi per la sicurezza.

C. Procedure gestionali preventive

Durante le iniziative o di accesso del pubblico nella scuola, occorrerà attivare le squadre di evacuazione, di primo soccorso e di prevenzione incendi, in quantità rapportata alla stessa dimensione della manifestazione scolastica: il servizio di prevenzione dovrà infatti essere dimensionato in rapporto agli ambienti utilizzati, alle persone presenti e al tipo di manifestazione organizzata all'interno dell'edificio.

Per ogni addetto specifico, occorrerà inoltre definire una serie di mansioni particolari:

- i. l'addetto al primo soccorso, nominato secondo le indicazioni del DM 388/03, dovrà provvedere a mantenere in esercizio i presidi di primo soccorso attraverso un controllo periodico e preliminare alla manifestazione.
- ii. l'addetto alla prevenzione incendi, nominato secondo le indicazioni del DM 10/03/98, dovrà controllare l'efficienza preventiva dei vari dispositivi di prevenzione incendi, controllare che le vie di fuga siano libere, utilizzabili e senza inciampi anche durante lo svolgersi della manifestazione; deve inoltre verificare che tutti i percorsi definiti per il raggiungimento del luogo sicuro, o di raccolta esterno, siano liberi da inciampi e che tutti i serramenti siano liberi e pronti all'uso.

D. Gestione durante la manifestazione

Il coordinatore all'emergenza appositamente nominato per la manifestazione dovrà informare preventivamente quali sono le vie di fuga e le procedure da adottare in caso di evacuazione per emergenza: la spiegazione potrà essere fatta al momento dell'inizio della stessa manifestazione. Le procedure da utilizzare in caso di evacuazione, restano le stesse definite nel piano di emergenza, sia sui metodi di informazione e diffusione del segnale di allarme, sia nel metodo di evacuazione che deve essere adottata da parte delle persone presenti all'interno della struttura.

29. Azioni in capo al DSGA

Il DSGA provvederà, se necessario, a rielaborare il piano di utilizzo del personale collaboratore scolastico a supporto e per l'attuazione del presente documento.

30. Disabilità e inclusione scolastica

Sarà confermata la garanzia, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni (ATS e aziende che forniscono gli Assistenti Educativi Scolastici) per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Annarita Mercogliano

Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Circolare_Decreto Legge 24 marzo 2022 n 24	Page 11 of 11	
	Data	01/05/2022